

D.P.R. 3 giugno 1975 n. 290
Regolamento di attuazione della L. 12 giugno 1973, n. 349,
concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari.
(GU del 12-7-1975- n. 184)

Art. 9

(Cancellazione dall'elenco dei protesti)

Il debitore che intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 12 della legge ma non sia in grado di reperire il portatore del titolo, salvi i diritti inerenti al titolo protestato, può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore. L'azienda di credito può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo.